

ALLEGATO (A)

STATUTO

dell' associazione culturale non riconosciuta

“CENTRO STUDI GIORGIO MORANDI “

TITOLO 1

C O S T I T U Z I O N E - S E D E - O G G E T T O D E L L ' A T T I V I T A '

Art.1) - Costituzione

E' costituita una Associazione culturale senza fine di lucro denominata :

“CENTRO STUDI GIORGIO MORANDI

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, Via di Casaglia 34

Un'eventuale modifica di indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, sarà deliberata dalla assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea medesima potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche di rappresentanza, anche in altri comuni, purché sul territorio italiano.

Il trasferimento di sede in altro Comune richiederà una delibera dell'assemblea riunita in seduta straordinaria.

Art.3) Oggetto

L'Associazione, a carattere culturale e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la tutela della figura e dell'opera di Giorgio Morandi, approfondendo lo studio della figura e dell'opera dell'artista, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) Raccolta ragionata di documenti e testimonianze relative a Giorgio Morandi (carteggi, volumi, cataloghi, articoli a stampa, manoscritti, fotografie, interviste, ecc.)
- b) organizzazione, anche per conto terzi, di iniziative specifiche, quali rassegne, convegni, conferenze, dibattiti, lezioni, ecc. su Giorgio Morandi e il suo tempo, i suoi maestri e i suoi successori.
- d) pubblicazione di saggi critici, studi documentari, epistolari annotati, tesi di laurea, realizzazioni di sussidi informatici, come CD Rom e siti web, anche come strumenti di collegamento fra siti già esistenti, nonché diffusione di libri, giornali e riviste che saranno ceduti prevalentemente agli associati;
- e) Raccolta e riordino della documentazione sulle opere di Giorgio Morandi, sia su quelle già note e catalogate, sia su quelle da autenticare in vista dell'esame e del parere del Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

TITOLO 2°

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4) - Patrimonio o Fondo di dotazione dell' Associazione

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvederà a costituire Patrimonio, altresì detto Fondo di dotazione.

Detto patrimonio dell' Associazione è formato da:

1 - quote associative

2 - elargizioni comunque e a qualunque titolo fornito tanto Enti e da persone estranee alla Associazione quanto da associati; dette elargizioni, per disposizioni dell'oblato accettata dal Consiglio di Gestione, potranno anche avere una destinazione specifica

3 - beni acquistati e quelli di cui i titolari abbiano fatto, anche tacitamente, disposizione a favore dell'associazione;

4 - quote relative a manifestazioni, dibattiti, conferenze, rassegne, gite, seminari o altro, istituiti e/o realizzati a seguito di delibera del Consiglio di Gestione;

5 - introiti derivanti dalla cessione delle pubblicazioni curate e promosse dalla associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;

6 - redditi derivanti dal suo patrimonio.

7 - avanzi netti di gestione;

Art.5) - Gli apporti (quote, versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni, ecc.) comunque fatti al fondo di dotazione sono in ogni caso a fondo perduto.

Detti apporti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di estinzione, recesso o esclusione del socio.

Inoltre gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio una sola quota. Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi se non per successione in caso di morte del socio o associato e non è rivalutabile.

TITOLO 3

SOCI

Art.6) - Categorie di Soci

L'Associazione ha soci (in seguito chiamati anche associati o aderenti) fondatori, onorari, sostenitori e ordinari

Sono soci fondatori quelli intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono soci onorari quelle persone od Enti cui il Consiglio di Gestione abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell' Associazione. La qualifica di socio onorario, che

non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio di Gestione.

Sono soci sostenitori le persone ed enti che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione. La loro quota sarà di importo maggiore di quella dei soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone od Enti che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare annualmente quote non inferiori a quelle stabilite dal consiglio direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti o dell'attività prestata o dei servizi ricevuti.

Possono essere soci sia persone fisiche, che persone giuridiche, che enti, pubblici o privati

Art.7) - Uniformità del rapporto associativo

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Pertanto:

- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
- La domanda di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
- L'adesione all'associazione comporta per il maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della associazione.

Art.8) - Acquisizione della status di socio

La qualità di socio si acquista per effetto della delibera con la quale il Consiglio di Gestione accetta la domanda e si perde per esclusione motivata da parte dello stesso, o dell'assemblea, o per dimissioni

L'ammissione di un nuovo socio deve avvenire solo su presentazione da parte di un socio già aderente, e dietro proposizione di espressa domanda al Presidente o al Consiglio di Gestione, nella quale il

richiedente si dichiara edotto sulle finalità e sul funzionamento della associazione.

Il Consiglio di Gestione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro trenta giorni. In caso di diniego il Consiglio di Gestione non è tenuto a esplicitare le cause o motivazioni del diniego stesso.

A ogni socio viene rilasciata una tessera annuale che dà diritto di partecipazione alle manifestazioni promosse dall' Associazione.

Art.9) - Recesso del socio

Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Gestione o al Presidente dell' Associazione la propria volontà di recesso con efficacia, salvo i casi di giusta causa, dall' esercizio successivo a quello in cui avviene la comunicazione.

Il mancato versamento delle quote associative costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall' esercizio per il quale non viene versata la quota.

Art.10) Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dall' associazione per gravi mancanze nei confronti dell' associazione medesima o per gravi inadempienze di legge, su provvedimento motivato dell' assemblea ordinaria.

In presenza di altre gravi inadempienze o gravi motivi, chiunque partecipi all' associazione può essere escluso con delibera del Consiglio di Gestione. Contro il provvedimento l' escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista in calendario.

TITOLO 4

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.11) - Elenco degli organi associativi

Sono organi dell' associazione:

- l' assemblea dei soci
- il Consiglio di Gestione

- il Presidente
- il Vice presidente
- il Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art.12) l'Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.13) Partecipazione all'assemblea e diritto di voto

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione che risultino iscritti al libro soci da almeno cinque giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a un voto (art.2532, c.2, C.C.)

Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un suo delegato, con delega scritta.

E' ammessa la delega scritta ad altro socio, ma nessuno può rappresentare più di tre altri soci.

Art.14) Funzionamento e attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria provvede inoltre: alla nomina dei membri del Consiglio di gestione, del presidente e del vicepresidente

- a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e a approvarne il programma.
- a approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- a deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto

- a deliberare sull'esclusione di un socio

- a deliberare sull'opposizione di un socio al provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di gestione

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede in altro Comune e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta da un presidente, eletto dalla assemblea stessa, che provvederà alla nomina di un segretario.

Della adunanza si redige un verbale che verrà sottoscritto da presidente e segretario.

Art.15) - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Gestione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, del rendiconto economico finanziario e inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Gestione o il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi aderenti o dal collegio dei probi viri.

La convocazione è fatta mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera ordinaria contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Sarà comunque validamente riunita l'assemblea cui partecipino la totalità degli associati aventi diritto, nonché tutti i membri del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri.

Art.16) Quorum per la validità delle delibere dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17) Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro aderente. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di tre deleghe.

Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art.18) Amministrazione dell' associazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Gestione .

Art.19) Nomina, poteri e durata in carica dell'organo amministrativo

Il Consiglio di gestione, nominato dall'assemblea dei soci, ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell' associazione.

Al Consiglio di Gestione spettano quindi le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e dallo statuto e in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- l'ammissione alla associazione di nuovi aderenti,
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto annuale, nonché degli adempimenti fiscali connessi.
- la facoltà di istituire comitati, dotandoli di particolari poteri, o di delegare parte dei propri poteri o di affidare incarichi ad alcuni membri del consiglio o ad altri, anche estranei all'assemblea, in nome e per conto dell'associazione.

I membri dell' organo amministrativo dell'associazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art.20) Funzionamento del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 7 membri, , compresi il presidente e il vicepresidente, scelti tutti tra i soci dell'assemblea

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza del Consiglio, l'intero Consiglio si considera

decaduto e occorre convocare l'assemblea per la sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione nominando un membro che resterà in carica fino al termine del mandato del consiglio in carica.

Il Consiglio nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice-Presidente, questo ultimo con funzioni di supplenza nei confronti del Presidente, in caso di impedimento di questi. Il Vice-Presidente funge anche da segretario nelle riunioni del consiglio direttivo.

Art.21) Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione viene convocato a mezzo comunicazione scritta dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Gestione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti la totalità dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.22) Rimborso spese e compenso per i membri dell'organo amministrativo

Ai membri del Consiglio di Gestione spetta un il rimborso delle spese. sostenute nell'esercizio della attività di amministrazione dell'associazione.

L'assemblea dei soci può fissare una compenso, nei limiti e con le modalità di legge, per il Presidente e per i consiglieri.

Art.23) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un quinquennio dall'assemblea ordinaria.

Può essere eletto nel Collegio dei probiviri ogni associato in regola con il versamento delle quote associative, con esclusione di quegli associati facenti parte del Consiglio di Gestione.

Ai Probiviri verranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali

controversie, relative all'Associazione, sorte tra associati e/o tra questi e l'Associazione stessa e i suoi organi.

Ai Probiviri viene demandato il compito di esprimere parere circa l'esclusione di un socio, dopo aver proceduto alla sua audizione.

Il Collegio deciderà secondo equità, senza formalità di procedura.

TITOLO 5

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Art.24) Rappresentanza dell'associazione

Al presidente della associazione spetta la rappresentanza della associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il presidente è quindi il legale rappresentante della associazione, sovrintende alle attività sociali ed all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

TITOLO 6

ESERCIZIO - RENDICONTO - AVANZO DI GESTIONE

Art.25) Esercizio associativo e rendiconto annuale

L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti il bilancio consuntivo un rendiconto economico finanziario nonché, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo

Entro il 30 aprile il Consiglio di Gestione si riunisce per la predisposizione dei prospetti da presentare alla assemblea dei soci, assemblea che deve essere convocata per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che

precedono la data della convocazione, a disposizione di tutti coloro che ne richiedano copia.

Art.26) Libri associativi

I libri dell'associazione sono quelli previsti per legge o per volontà dell'assemblea dei soci, nonché il libro delle adunanze dei soci, il libro dei nominativi dei soci medesimi, il libro delle riunioni del Consiglio di Gestione.

Tutti i libri sono visibili da chiunque dei soci ne faccia motivata richiesta e a sue spese.

Art.27) Avanzo di gestione

L'eventuale avanzo di gestione di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

Art.28) Divieto di distribuzione dell'avanzo di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 7

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.29) Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste.

Art.30) Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative con scopo ed oggetto analogo od affine o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 8°

DISPOSIZIONI FINALI

Art.31) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o in mancanza di accordo dal Presidente del consiglio notarile di Bologna.

Art.32) Legge applicabile

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti e Associazioni senza fine di lucro del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge.